

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA DIFFUSIONE DELLA NORMAZIONE TECNICA
PRESSO LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI**

tra

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione con sede in Milano, via Sannio 2, Codice fiscale 80037830157, Partita Iva 06786300159, nella persona del suo Presidente, dr. Piero Torretta

e

CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell'Industria Italiana con sede in Roma, viale dell'Astronomia 30, Codice fiscale 80017770589, nella persona del suo Presidente, dr. Vincenzo Boccia

AVENTE PER OGGETTO

un'ampia diffusione, tra le aziende aderenti al sistema associativo di CONFINDUSTRIA, di abbonamenti alla visualizzazione della raccolta completa delle norme UNI.

PREMESSO CHE

- è compito istituzionale di UNI, ribadito dal Regolamento Europeo n. 1025/2012, mettere a disposizione e garantire la più ampia diffusione delle proprie norme tecniche nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso la consultazione on line delle proprie banche dati ad un costo per l'utenza il meno oneroso possibile, compatibilmente con la propria sostenibilità economica;
- CONFINDUSTRIA aderisce ad UNI con un significativo numero di quote sociali sottoscritte annualmente e intende sostenere l'iniziativa oggetto del presente Accordo, per favorire l'adesione di tutte le aziende aderenti alle proprie Organizzazioni Imprenditoriali territoriali e categoriali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2.

- 2.1 UNI garantisce alle aziende aderenti al sistema associativo di CONFINDUSTRIA (secondo quanto specificato al punto 2.3), la possibilità di acquisire la singola Licenza d'uso delle norme UNI ad un prezzo annuo così determinato:
- a) aziende con meno di 50 dipendenti = Euro 200,00 (oltre IVA);
 - b) aziende con oltre 50 dipendenti e con meno di 500 milioni di fatturato = Euro 300,00 (oltre IVA).



- 2.2 La Licenza d'uso ha per oggetto la sola consultazione delle norme. La durata dell'abbonamento è stabilita in numero 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione e non consente il rinnovo automatico dell'abbonamento stesso.
- 2.3 Ai fini dell'ottenimento della Licenza d'uso, l'Organizzazione Imprenditoriale aderente a CONFINDUSTRIA (cui è iscritta l'azienda richiedente) deve previamente sottoscrivere - nell'interesse dei propri iscritti - il patto di adesione al presente Accordo (All.1). In assenza di una formale rinuncia si considerano validi i patti già sottoscritti negli anni precedenti.
- 2.4 Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2018, e termina il 31 dicembre 2018, con esclusione di tacito rinnovo. UNI e CONFINDUSTRIA s'impegnano sin d'ora a formalizzare, entro il 30 settembre 2018, un eventuale rinnovo per il 2019.

Articolo 3.

- 3.1 Le Organizzazioni Imprenditoriali aderenti al sistema associativo di CONFINDUSTRIA che hanno sottoscritto il patto di adesione di cui al punto 2.3 si impegnano a garantire la massima divulgazione dell'iniziativa e si impegnano a sostenerla - per tutta la sua durata - organizzando con cadenza periodica e sistematica apposite campagne informative attraverso i mezzi ritenuti più idonei (mail, sito web, ecc.), allo scopo di raggiungere ogni singola azienda iscritta. UNI si impegna a diffondere l'iniziativa attraverso i propri canali istituzionali e si rende disponibile a fornire la massima collaborazione alle Organizzazioni Imprenditoriali aderenti per individuare con ognuna di esse le modalità più idonee, in funzione della loro specificità, a comunicare le potenzialità e i benefici che l'iniziativa può garantire.
- 3.2 La richiesta di sottoscrizione del contratto per la Licenza d'uso deve essere espressa dalla singola azienda direttamente all'Organizzazione Imprenditoriale di CONFINDUSTRIA che ha aderito al presente Accordo.
- 3.3 L'Organizzazione Imprenditoriale deve esaminare le richieste pervenute dalle singole aziende interessate e - previa verifica della sussistenza di un valido e vigente rapporto associativo con l'azienda richiedente e l'individuazione della tipologia di abbonamento ad essa spettante secondo quanto previsto al precedente Art. 2.1 - le trasmette ad UNI al seguente indirizzo mail: diffusione@uni.com, compilando in ogni sua parte il modello di richiesta di attivazione (All. 2).
- 3.4 Il contratto di Licenza d'uso è stipulato esclusivamente tra UNI e l'azienda interessata, senza alcun coinvolgimento dell'Organizzazione Imprenditoriale cui l'azienda è iscritta.

Articolo 4.

- 4.1 L'UNI, ricevuta la richiesta di attivazione - validata dall'Organizzazione imprenditoriale di riferimento - prende contatto con l'azienda interessata fornendogli le credenziali e le indicazioni per procedere con l'acquisizione della Licenza d'uso.
- 4.2 Per ottenere la Licenza d'uso l'azienda richiedente deve accettare in fase di acquisto il contratto che regola le condizioni generali di utilizzo del servizio di consultazione e versare il prezzo forfettario spettante.

R



A

- 4.3 UNI si riserva la facoltà di verificare che il richiedente sia effettivamente in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2.1 per l'ottenimento della Licenza d'uso. UNI comunicherà per iscritto eventuali irregolarità all'azienda aderente e all'Organizzazione Imprenditoriale di riferimento e contestualmente procederà alla sospensione temporanea del servizio fino alla soluzione del problema. Resta inteso che, in caso di sospensione, non è previsto alcun risarcimento e/o rimborso da parte di UNI per l'eventuale periodo non goduto di accesso al servizio
- 4.4 Tutte le agevolazioni previste nel presente Accordo sono limitate all'anno 2018.

Articolo 5.

- 5.1 UNI e CONFINDUSTRIA effettuano un monitoraggio continuo dell'andamento delle adesioni e dell'utilizzo degli strumenti offerti da UNI, anche nell'ottica di risolvere gli eventuali impedimenti che dovessero sorgere e concordare le necessarie e più opportune soluzioni. A tal fine, UNI e CONFINDUSTRIA concordano sin d'ora di incontrarsi periodicamente - entro il 31 marzo 2018 e, successivamente, entro il 30 giugno 2018 - per monitorare l'applicazione del presente Accordo.
- 5.2 Per gli scopi appena descritti, UNI designa quale proprio riferimento Alberto Brambilla, Responsabile Divisione Vendite (E-mail: diffusione@uni.com) e CONFINDUSTRIA designa quale proprio riferimento Marco Gentili (E-mail: M.Gentili@confindustria.it).

Articolo 6.

- 6.1 Considerando che il sistema confindustriale comprende oltre 150.000 aziende aderenti, UNI e CONFINDUSTRIA sono consapevoli che l'iniziativa di cui al presente Accordo potrà portare alla partecipazione anche di migliaia di aziende nazionali. In questa prospettiva le Parti concordano sin d'ora che, ove si raggiungesse l'obiettivo di almeno 5.000 adesioni alla Licenza d'uso, verranno individuate ulteriori iniziative per agevolare ulteriormente l'accesso alle norme tecniche UNI alle aziende aderenti al sistema confindustriale.
- 6.2 UNI e CONFINDUSTRIA confermano che il presente Accordo è unicamente finalizzato alla diffusione e divulgazione della normativa tecnica UNI e riconoscono che, attraverso di esso non hanno inteso configurare alcun rapporto di intermediazione, distribuzione, rivendita della banca dati UNI complessivamente intesa o delle sue singole norme. A CONFINDUSTRIA e alle Organizzazioni Imprenditoriali aderenti al suo sistema associativo non saranno riconosciuti rimborsi spese, royalties o altri benefici.
- 6.3 UNI dichiara - e CONFINDUSTRIA ne prende atto - la propria disponibilità a sottoscrivere accordi di analogo contenuto con tutte le organizzazioni imprenditoriali e professionali che ne facciano richiesta, allo scopo di farne beneficiare i propri iscritti.

Milano, 17 gennaio 2018

IL PRESIDENTE UNI
(Dott. Piero Torretta)

UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO
DI UNIFICAZIONE
Via Sanno, 2
20135 MILANO MI
Tel. 02/70024.1
Part. I.V.A. 06786300159

IL PRESIDENTE CONFINDUSTRIA
(Dott. Vincenzo Boccia)